

Comune di San Fermo della Battaglia

(Provincia di Como)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Sommario

Titolo I – Oggetto dell'appalto	3
ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 - ASSUNZIONE ED ESERCIZIO DEI SERVIZI	3
ART. 3 - CARATTERE DEL SERVIZIO IN APPALTO	3
ART. 4 - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO	4
ART. 5 - DURATA DELL'APPALTO.....	5
ART. 6 – IMPORTO DELL'APPALTO E CONTRATTO	5
ART. 7 - PAGAMENTI	6
ART. 8 - VARIAZIONE DEL CORRISPETTIVO	7
ART. 9 - DEPOSITO CAUZIONALE.....	7
ART. 10 - COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI.....	7
ART. 11 - SUBAPPALTO	8
ART. 12 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	8
ART. 13 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI	9
Titolo II – Vigilanza e controllo	9
ART. 14 - PERSONALE IN SERVIZIO.....	9
ART. 15 - PENALITÀ	9
ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	10
ART. 17 - RESPONSABILITÀ	11
ART. 18 – ESECUZIONE D'UFFICIO	11
Titolo III – Disposizioni generali	11
ART. 19 - CONTROVERSIE.....	11
ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI	11

TITOLO I – OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'individuazione dei centri di smaltimento/recupero/compostaggio dei rifiuti di cui ai lotti sotto indicati:

- Lotto 1: RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI codice CER 20 03 01;
- Lotto 2: RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE codice CER 20 01 08;
- Lotto 3: RIFIUTI INGOMBRANTI codice CER 20 03 07;
- Lotto 5: RIFIUTI BIODEGRADABILI codice CER 20 02 01;

Gli stessi sono provenienti dal servizio pubblico di raccolta e trasporto effettuato nel Comune di San Fermo della Battaglia. Resta escluso dal presente appalto il servizio di trasporto e di raccolta dei rifiuti.

ART. 2 - ASSUNZIONE ED ESERCIZIO DEI SERVIZI

Il servizio è aggiudicato e contabilizzato a misura. L'elenco prezzi indica i singoli prezzi riferiti alle varie tipologie di rifiuto da smaltire/recuperare/compostare. Le quantità presunte sono indicate al successivo articolo 6 del presente CSA. Esse non vincolano la stazione appaltante a dar corso ai servizi in misura ad esse corrispondenti e non ingenerano nell'appaltatore alcuna aspettativa riguardo al volume del servizio da fornire.

Ad ogni conseguente effetto, sono definiti "prezzi contrattuali" quelli derivanti dall'applicazione del ribasso d'asta formulato dal soggetto aggiudicatario relativamente al prezzo unitario di ciascun lotto indicato all'articolo 6.

All'appaltatore è corrisposto, quale corrispettivo per il servizio reso, il prodotto tra il corrispondente prezzo contrattuale e le quantità del relativo rifiuto effettivamente portato dal soggetto conferente.

L'esatta quantificazione dei prezzi deriva da un'analisi di mercato compiuta da parte della stazione appaltante.

L'appalto cui il presente capitolato è aggiudicato in lotti separati, corrispondenti a quanto indicato al successivo articolo 6, decurtato del ribasso d'asta. Ciascun lotto è regolamentato dal relativo contratto di appalto. I relativi contratti verranno stipulati con il Comune di San Fermo della Battaglia. Il presente capitolato disciplina l'insieme delle prestazioni relative a tutti i lotti. I soggetti aggiudicatari di ciascun lotto della relativa procedura di gara (appaltatore) sono obbligati ad adempiere pienamente, senza alcuna eccezione, a tutte le obbligazioni su di essi gravanti in forza delle norme del presente capitolato e del relativo contratto di appalto. Su di essi gravano altresì tutte le obbligazioni derivanti dall'assunzione del servizio in forza degli articoli 1339 e 1374 del codice civile. Laddove non indicato diversamente, le disposizioni contenute nel presente capitolato trovano applicazione a tutti i lotti di cui sopra.

In aderenza a quanto disposto con determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 18.03.08, la stazione appaltante non ha redatto alcun documento unico di valutazione dei rischi, poiché non sono previsti pericoli da interferenze e pertanto non sono previsti costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, necessari per la eliminazione di tali rischi. L'importo degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori (costi per la sicurezza aziendale), di cui al d.lgs. n. 81/08, è conglobato all'interno di ciascuno dei prezzi riportati all'articolo 6.

ART. 3 - CARATTERE DEL SERVIZIO IN APPALTO

Il servizio contemplato nel presente Capitolato d'Appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e costituisce quindi attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, ai sensi dell'art. 178 comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e quindi sottoposta alla normativa dettata in materia.

Il servizio in appalto non potrà essere sospeso o abbandonato, salvo comprovati casi di forza maggiore contemplati dalla normativa vigente in materia ed immediatamente segnalati al Comune. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero o per riunioni sindacali, la ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 Giugno 1990 n. 146 e s.m.i., per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. In particolare, la ditta si farà carico della dovuta informazione mediante comunicazione scritta (e-mail) almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio della sospensione o ritardo del servizio. Dovranno essere altresì comunicati i modi, i tempi e l'entità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero, nonché le misure per la loro riattivazione.

Non saranno considerati causa di forza maggiore, e quindi saranno sanzionabili ai sensi dell'art. 15 "Penalità" del presente Capitolato Speciale d'Appalto, i disservizi derivanti da scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili alla ditta appaltatrice.

ART. 4 - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO

I rifiuti verranno trasportati all'impianto di conferimento dalla ditta appaltatrice del servizio di raccolta e trasporto rifiuti giornalmente, per sei giorni alla settimana.

L'impianto dovrà essere ubicato entro e non oltre **90 km (solo andata)**, calcolati rispetto alla sede del Comune di San Fermo della Battaglia (VA) in Piazza XXVII Maggio n.1. La distanza predetta sarà determinata utilizzando il tragitto più breve calcolato dalla Guida Michelin disponibile sul sito internet <http://www.viamichelin.it/>.

Tale previsione risulta attinente ai principi di corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti così come previsti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal D.M. 13/02/2014, quali:

- La autosufficienza dei territori;
- Il principio di minimizzazione della movimentazione dei rifiuti (esplicata nel divieto, se non in via eccezionale, di smaltimento in regioni diverse da quelle di produzione), necessario alla riduzione degli effetti impattanti per le emissioni dovute a carburante;
- Il contenimento dei costi in quanto il servizio oggetto del presente C.S.A. è strutturato in modo che le operazioni di trasporto della "merce" non vengono effettuate dall'impresa appaltatrice, ma da altro soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante a proprie cure e spese;
- La possibilità di agevole controllo sui rifiuti trasportati ed il rispetto delle condizioni di lavoro connesse al trasporto dei rifiuti e concernenti il rispetto degli orari di lavoro del personale del soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante.

L'impianto deve assicurare il seguente orario minimo di apertura per il conferimento dei rifiuti:

- da lunedì a venerdì, dalle ore 7:00 alle ore 16:00
- al sabato, dalle ore 7:00 alle ore 13:00

Negli orari d'apertura l'impianto deve garantire con continuità il conferimento dei rifiuti. Tranne casi eccezionali e sporadici, i singoli conferimenti dovranno concludersi in tempi brevi, non superiori a 30 minuti per tutte le operazioni, dal momento dell'ingresso in impianto per la prima pesatura, fino alla pesata a mezzo post-scarico. Qualora per qualsiasi motivo l'impianto non sia temporaneamente in grado di ricevere i rifiuti, l'aggiudicataria dovrà assicurare il conferimento degli stessi ad altro impianto autorizzato senza nulla pretendere dal Comune di San Fermo della Battaglia e accollandosi eventuali spese aggiuntive sia per lo

smaltimento che per il trasporto dei rifiuti.

L'impianto di conferimento dovrà essere autorizzato ai sensi delle normative vigenti in materia per lo specifico rifiuto di cui ai Lotti all'art. 1, nonché essere in possesso delle certificazioni di qualità UNI ISO 9001 e UNI EN ISO 14001. Il conferimento avverrà con mezzi idonei al trasporto e regolarmente iscritti all'Albo Gestori Ambientali. Ogni conferimento sarà accompagnato da idoneo documento di trasporto e formulario di identificazione rifiuto, come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti. Al momento del conferimento presso l'impianto dovrà essere eseguita una registrazione tramite doppia pesatura (loro prima dello scarico e tara dopo lo scarico). Qualora per causa di forza maggiore l'impianto non potesse ricevere i rifiuti, l'aggiudicataria dovrà assicurare il conferimento degli stessi ad altro impianto autorizzato senza nulla pretendere dal Comune di San Fermo della Battaglia. In tal caso gli eventuali costi di trasporto aggiuntivi sino alla destinazione finale saranno a totale carico dell'aggiudicataria. L'aggiudicataria dovrà provvedere a fornire al Comune di San Fermo della Battaglia, entro e non oltre il 15° giorno del mese successivo, copia dei formulari di identificazione rifiuto timbrati e firmati per accettazione dall'impianto di smaltimento, completi di registrazione del peso a destino alla società di trasporto, anche a mezzo posta elettronica.

ART. 5 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto viene determinata in 12 mesi, con possibilità di eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi.

Indicativamente, ed al solo fine di predeterminare per gli offerenti in fase di gara gli oneri dell'appalto, si individua nel mese di gennaio 2019 l'inizio temporale del servizio.

ART. 6 – IMPORTO DELL'APPALTO E CONTRATTO

L'importo stimato a base d'asta risulta il seguente:

Lotto	Ton.	€/t.	Costo annuo
Lotto 1	1.106	115,00	127.190,00
Lotto 2	543	95,00	51.585,00
Lotto 3	334	195,00	65.130,00
Lotto 4	506	32,00	16.192,00

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, considerando l'intera durata oltre all'eventuale rinnovo, è pari a:

- Lotto 1: €. 254.380,00.= al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
- Lotto 2: €. 103.170,00.= al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
- Lotto 3: €. 130.260,00.= al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

- Lotto 4: €. 32.384,00.= al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo è determinato dal prodotto tra la quantità annua di rifiuti in oggetto, il prezzo unitario di smaltimento e la durata di mesi 12 dell'appalto più eventuale rinnovo di ulteriori 12 mesi. Non ci sono costi derivanti dalla valutazione dei rischi interferenti.

La quantità annua di rifiuti avviata a smaltimento è una quantità presunta e potrà variare in più o in meno senza che l'Appaltatore possa accampare pretesa alcuna tranne il diritto al pagamento delle quantità effettivamente smaltite.

Di seguito, a titolo informativo, vengono riportati gli storici delle quantità smaltite:

	2015	2016	2017
Lotto 1	1.161.000	1.161.460	1.106.780
Lotto 2	545.510	560.590	543.370
Lotto 3	280.020	309.848	334.340
Lotto 4	490.300	564.260	506.320

ART. 7 - PAGAMENTI

Il Comune di San Fermo della Battaglia corrisponderà all'Appaltatore l'importo derivante dall'applicazione del prezzo indicato in sede d'offerta in riferimento alle effettive quantità di rifiuti conferiti all'impianto.

Il Comune provvederà al pagamento in ratei mensili posticipati dei corrispettivi dovuti, previa emissione di regolare fattura elettronica, corredata da documentazione comprovante le quantità oggetto di liquidazione, quali copie di formulari, bollette di pesatura, ricevute di conferimento e simili, da presentare entro il quindicesimo giorno del mese successivo alle scadenze. La fatturazione mensile dovrà contenere il quantitativo mensile conferito.

Il prezzo indicato in sede d'offerta, è da intendersi onnicomprensivo di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, necessari all'espletamento dei servizi in appalto, compresa ecotassa ed altri tributi ambientali se dovute ad esclusione dell'IVA, se dovuta, nella misura di legge.

Eventuali ritardi nei pagamenti, oltre il suddetto termine, non daranno diritto né alla richiesta di indennità di qualsiasi genere da parte della ditta appaltatrice né alla richiesta di scioglimento del contratto.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. Inoltre si impegna a comunicare almeno 10 giorni prima del 1° pagamento, i conti correnti dedicati alla commessa e gli estremi delle persone abilitate ad operarvi, oltre ad indicare in fattura il CIG relativo al servizio.

Si ricorda che il corrispettivo del servizio verrà conteggiato in base ai quantitativi effettivamente conferiti; alla ditta appaltatrice non verrà, pertanto, riconosciuto alcun compenso o indennizzo nel caso di conferimento di quantità inferiori.

La ditta appaltatrice si impegna a ricevere un maggiore ovvero minore quantitativo di quello indicato mantenendo invariate le condizioni dell'appalto.

Eventuali interruzioni o sospensioni della raccolta del rifiuto, indipendentemente dalla causa, non daranno alla ditta appaltatrice alcun diritto a compensi ed indennizzi suppletivi od integrativi di sorta.

ART. 8 - VARIAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo pattuito è fisso per tutta la durata dell'appalto e non è suscettibile di adeguamento di prezzo. E' ammesso esclusivamente l'adeguamento proporzionale del prezzo unitario nel caso di incremento superiore al 2% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a partire dal secondo anno contrattuale.

ART. 9 - DEPOSITO CAUZIONALE

Ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di costituire, prima della firma del contratto, una garanzia fidejussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

La cauzione dovrà:

- essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa;
- essere valida per tutto il periodo dell'appalto;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale, ogni contraria eccezione rimossa.

Nel caso di inadempienze contrattuali, l'Amministrazione Comunale avrà il diritto di avvalersi d'autorità della cauzione prevista.

La ditta appaltatrice avrà l'obbligo di reintegrare, nel termine di un mese, l'importo della cauzione qualora l'Amministrazione Comunale abbia dovuto avvalersi di essa in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

Al termine dell'appalto, liquidata e saldata ogni pendenza e sentiti i pareri dei competenti uffici comunali, sarà disposto lo svincolo del deposito cauzionale.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienze della ditta aggiudicataria, la cauzione sarà incamerata dall'Amministrazione Comunale, in via parziale o totale, fino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti alla stessa.

ART. 10 - COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI

Sia per le prestazioni svolte direttamente che per quelle subappaltate, l'appaltatore è responsabile per eventuali danni causati al Comune di San Fermo della Battaglia, ed alla ditta aggiudicataria dei servizi ecologici del Comune stesso, derivanti direttamente o indirettamente dall'attività di espletamento del servizio affidato, senza poter vantare nei confronti del Comune alcun diritto di rivalsa o di ristoro o indennizzo. La ditta aggiudicataria dovrà avere un'assicurazione che copra tutti i rischi di esecuzione del servizio da qualsiasi causa determinati e che preveda altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi per cose e persone che accedono al proprio centro di smaltimento/recupero, e che tenga indenne da ogni responsabilità il Comune di San Fermo della Battaglia.

L'assicurazione di cui al comma precedente deve:

- a) avere durata non inferiore a quella della durata del contratto cui essa è riferita;
- b) avere un massimale non inferiore a € 1.000.000,00.= per ogni sinistro;

Laddove l'assicurazione preveda delle franchigie l'importo non coperto resta a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore è obbligato a presentare alla stazione appaltante copia della polizza antecedentemente alla stipulazione del contratto e, nel caso in cui i contratti non siano stati ancora stipulati, comunque entro la data fissata per l'inizio del servizio.

ART. 11 - SUBAPPALTO

La ditta aggiudicataria, in sede di offerta, dovrà dichiarare se intende procedere al subappalto ad altra impresa di parte del servizio oggetto dell'appalto, secondo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. In caso di assenza di dichiarazione di subappalto in fase di gara, il Comune non concederà nessuna autorizzazione in tal senso.

In ogni caso la ditta subappaltatrice dovrà:

- possedere tutte le qualifiche e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia per l'espletamento del servizio subappaltato;
- osservare le prescrizioni in materia di subappalti previste dal suddetto art. 174 del D.Lgs. 50/2016 e dalla normativa in materia.

La ditta aggiudicataria resta comunque totalmente responsabile nei confronti del Comune di San Fermo della Battaglia dello svolgimento di tutti i servizi previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 12 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

La ditta appaltatrice, con riferimento all'espletamento di tutti i servizi previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, ha l'obbligo di predisporre il "Documento di valutazione dei rischi" previsti dalla normativa vigente in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, facendosi carico di adottare tutti gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.

All'atto della presa in carico del servizio l'appaltatrice dovrà trasmettere copia del suddetto documento agli uffici comunali, unitamente al nominativo del Responsabile al quale intende affidare i compiti del servizio di Prevenzione e Protezione previsto dall'art. 101 del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i., indicandone il recapito telefonico fisso e mobile. In caso di sostituzione, la ditta dovrà darne immediata comunicazione.

In particolare la ditta appaltatrice dovrà assicurare la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i. sull'attuazione delle Direttive UE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Tutte le attrezzature, macchine e mezzi impiegati nel servizio dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza ed in particolare al D.P.R. 25 Luglio 1996 n. 459 (regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE e 93/368/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine) ed al D.Lgs. 4 Dicembre 1992 n. 475 (attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai D.P.I. – Dispositivi di protezione individuale), e loro successive modificazioni o integrazioni.

L'Appaltatrice sarà pertanto ritenuta responsabile per quanto riguarda l'adozione e la corretta applicazione delle norme antinfortunistiche, delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, per la tutela dei beni pubblici e privati, sollevando così il Comune da ogni responsabilità.

ART. 13 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, la ditta appaltatrice avrà l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti, tutte disposizioni di legge e i regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso del contratto, e più specificatamente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica, la tutela sanitaria e antinfortunistica del personale addetto e aventi rapporto con i servizi oggetto dell'appalto.

La ditta appaltatrice deve assicurare che il servizio sia svolto in modo da non contravvenire alle norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti, secondo quanto meglio espresso nelle sopra citate "Norme in materia di sicurezza sul lavoro".

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto valgono le disposizioni legislative che regolano la materia.

TITOLO II – VIGILANZA E CONTROLLO

ART. 14 - PERSONALE IN SERVIZIO

Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, la ditta appaltatrice dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti.

L'affidataria è tenuta a rispettare le leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni ed in materia assistenziale e previdenziale.

L'impresa dovrà assicurare un regolare e tempestivo adempimento del servizio anche in caso di assenza di qualche dipendente per malattia o infortunio.

Il servizio è diretto da un responsabile il cui nominativo è comunicato al Comune di San Fermo della Battaglia ed al soggetto conferente. Il responsabile è reperibile telefonicamente da parte del Comune dal soggetto conferente tutti i giorni non festivi nella fascia oraria 8/17.

L'appaltatore è obbligato a dotare il personale a propria cura e spese oltre che di abbigliamento e di dispositivi di protezione individuale adeguati alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sul, altresì di un visibile cartellino identificativo, contenente le generalità, qualifica, denominazione dell'appaltatore. L'appaltatore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, restando esonerato il Comune da ogni responsabilità conseguente, senza eccezione alcuna.

I dipendenti, a seconda delle diverse mansioni agli stessi affidate, dovranno essere informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati e addestrati al corretto uso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare e alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.

I dipendenti dovranno inoltre possedere le competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente il servizio ai sensi del punto 1) del paragrafo 4.2 dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani" approvati con D.M. 13/02/2014, pubblicato nella G.U.n. 58 del 11/03/2014.

ART. 15 - PENALITÀ

Premesso che il Comune di San Fermo della Battaglia si impegna:

- a conferire all'impianto esclusivamente i rifiuti oggetto dell'appalto;

- a rispettare i giorni e gli orari di conferimento;
- a utilizzare mezzi idonei regolarmente autorizzati;

in caso di inadempienza o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti con il presente appalto, l'aggiudicataria, oltre all'obbligo di ovviare all'infrazione contestata non oltre il giorno successivo a quello della contestazione e fatto salvo l'obbligo di risarcire il danno cagionato al Comune, sarà passibile di penalità per un importo minimo di € 50,00 (euro cinquanta/00) fino ad un massimo di € 2.000,00 (euro duemila/00). In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.

L'applicazione della penalità sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, contro la quale la ditta appaltatrice avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della stessa. Le eventuali motivazioni addotte verranno sottoposte alla valutazione degli uffici comunali. Decorso il suddetto termine o nel caso in cui le controdeduzioni presentate non dovessero risultare soddisfacenti, l'Ufficio procederà alla determinazione della penalità e il Comune applicherà la stessa, dandone comunicazione alla ditta.

L'ammontare determinato sarà incamerato dal Comune di San Fermo della Battaglia per mezzo di trattenuta sul primo pagamento utile mensile del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti e fatta salva comunque l'azione di risarcimento del danno.

Si applicheranno le seguenti penalità per le relative inadempienze:

- €. 50,00 per ogni tonnellata di rifiuto non conferito oltre al rimborso delle spese sostenute per l'eventuale diverso tipo di conferimento e delle spese aggiuntive di trasporto;
- €. 100,00 per ogni ora di ritardo, rispetto i 30 minuti massimi previsti dal precedente art. 4 per le operazioni di conferimento dei rifiuti;
- €. 2.000,00 per ritardo nell'accettazione del carico di rifiuti che imponga il dirottamento del rifiuto presso altro impianto;

Per eventuali altri inadempienze, non specificatamente comprese nella casistica sopra riportata, sarà comunque facoltà del Comune stabilire l'importo della corrispondente penalità sulla base della gravità e delle responsabilità accertate. Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del pubblico servizio.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di San Fermo della Battaglia potrà procedere alla revoca dell'appalto, in applicazione dei disposti di cui all'art.1453 del Codice Civile, previa regolare contestazione scritta alla affidataria, la quale potrà presentare controdeduzioni e documenti entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento dell'atto di contestazione, nei seguenti casi:

- a) nei casi di cui all'art. 108 del D.lgs. 50/2016;
- b) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio del Comune, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso;
- c) per scioglimento, cessazione o fallimento dell'Appaltatore;
- d) per sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
- e) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- f) abusivo subappalto e/o cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva autorizzazione da parte del Comune;

- g) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- h) mancato rispetto degli obblighi imposti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- i) per ogni altra grave inadempienza riscontrata, il Comune agirà ai sensi dell'articolo 1453 e ss. del Codice Civile.

Il Comune, inoltre, potrà recedere unilateralmente dal contratto, per motivi di opportunità, anche se sono iniziate le relative prestazioni. In tal caso, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'appaltatore avrà il diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate fino al momento della comunicazione di recesso, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo”.

ART. 17 - RESPONSABILITÀ

La responsabilità della affidataria, ad esclusione della fase di raccolta, trasporto e di conferimento dei rifiuti, opera in ogni fase del servizio di smaltimento. Particolare ed unica responsabilità opera in caso di violazione da parte della affidataria di obblighi derivanti da norme, leggi, regolamenti e contratti.

ART. 18 – ESECUZIONE D’UFFICIO

Il Comune di San Fermo della Battaglia potrà procedere alla esecuzione d’ufficio quando l’appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi ai propri obblighi contrattuali, entro il giorno successivo dall’avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali stessi.

In tal caso il Comune, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l’applicazione di quanto previsto dall’articolo precedente, avrà facoltà di far ordinare e fare eseguire d’ufficio, a spese dell’appaltatore, i lavori per il regolare svolgimento del servizio.

Il recupero delle somme quantificate, aumentate del 20% a titolo di rimorso per spese generali, sarà operato dal Comune con rivalsa sugli importi dovuti all’appaltatore, a partire dal primo in scadenza e fino a completa estinzione della pendenza pecuniaria.

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 19 - CONTROVERSIE

Qualunque controversia insorgesse tra le parti in ordine all’applicazione, esecuzione, interpretazione, efficacia delle clausole e condizioni contenute nel presente capitolato, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI

Ogni spesa dipendente e conseguente alla stipula del contratto quali diritti, bolli, e tasse di registrazione del contratto sono a completo carico della ditta affidataria, così come ogni costo relativo alla organizzazione dei servizi non espressamente indicati dal presente capitolato.

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo 679/2016 ciascuna delle due parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione dell'appalto.

Il trattamento dei dati relativi al presente contratto ed alla sua esecuzione dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento sopracitato mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.